

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Linee guida per il personale dell'INFN

Le linee guida "La gestione dei rifiuti" sono state promosse dalla Commissione Nazionale Permanente Igiene - Sicurezza - Ambiente dell'INFN, tramite l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato della loro redazione.

GRUPPO DI LAVORO

Franco CELLETTI Coordinatore
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Sezioni di Firenze, Bologna, CNAF, Perugia, Ferrara
INFN - Sezione di Firenze

Simona CECCARELLI

Funzionario Amministrativo INFN - Amministrazione Centrale Frascati (RM)

Mirco GUSELLA

Responsabile Reparto Sicurezze Divisione Tecnica INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro Padova

CONSULENZA E SUPERVISIONE

Patrizia INGENITO

Responsabile del sistema di gestione ambientale INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro Padova

PRESENTAZIONE

L'attività di ricerca, pur impiegando di norma quantità non ingenti di sostanze e preparati chimici, presenta ricadute nelle tematiche specifiche di tutela dell'ambiente.

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, normativa quadro che disciplina la materia, recepisce 3 direttive Europee in cui è posta una particolare attenzione alla riduzione, al recupero e al riciclo dei rifiuti prodotti.

In ambito INFN il Direttore di Struttura, quale datore di lavoro, ha l'obbligo di informare il personale e attuare procedure di gestione dei rifiuti volte a ridurne la produzione e il livello di pericolosità per il personale potenzialmente esposto e per l'ambiente.

La Commissione Nazionale Permanente Igiene - Sicurezza - Ambiente ha promosso le presenti linee guida quale contributo informativo di carattere generale per tutto il personale. Il documento fornisce altresì uno strumento di agile consultazione a chi, nell'Ente, ha il compito di attuare le procedure per la gestione dei rifiuti stabilite dalle suddette norme.

IL PRESIDENTE DELL'INFN

Prof. Roberto Petronzio

INDICE

Premessa

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

1.	CLASSIFICAZIONE E CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	9
2.	RIFIUTI GENERATI DALLE ATTIVITA' DELL'INFN	15
	2.1 Rifiuti generati dalle attività lavorative	15
	2.2 Rifiuti generati da dismissione dei beni inventariati	16
	2.3 Rifiuti assimilabili agli urbani	17
3.	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	18
	3.1 Rifiuti prodotti dalle Strutture INFN ospiti delle Università	18
	3.2 Rifiuti prodotti dalle Strutture e smaltiti dall'INFN	19
	Schema procedure per la classificazione, etichettatura e stoccaggio	
	dei rifiuti pericolosi e non	25
	Schema procedure per lo smaltimento dei rifiuti	26
4.	CONCLUSIONI	27
APP	PENDICE	
	Glossario	31
	Estratti normativa	32
	Tabelle riassuntive (etichettatura, rischi e precauzioni)	38
	Sistema sanzionatorio	40
	Schema riepilogativo gestione rifiuti speciali pericolosi e non	43
	Fac-simile del formulario di identificazione del rifiuto	45
	Fac-simile del registro di carico e scarico del rifiuto	48
	Fac-simile della scheda di consegna del rifiuto	54
	Elenco allegati al D.Lgs. 22/97	55

PREMESSA

a gestione dei rifiuti costituisce un'attività di pubblico interesse e, come tale, è essenziale che si svolga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza utilizzare procedimenti dannosi per l'am - biente.

Una fondamentale svolta nella regolamentazione dei rifiuti è stata determinata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* che, recependo tre direttive CEE, ha rinnovato quasi completa - mente la legislazione vigente e rappresenta la norma quadro in materia. Il principio ispiratore del Decreto è che i rifiuti debbano essere gestiti attraverso la riduzione della quantità complessiva, il recupero e il riciclo degli stessi.

Nel nostro Ente è compito del Direttore di Struttura, quale datore di lavoro, nonchè produttore e pertanto destinatario primario delle norme, individuare i soggetti preposti alle fasi di gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività lavorativa e adottare azioni di informazione e di sensibiliz zazione che possano favorire l'attuazione delle procedure stabilite dalla normativa vigente.

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede che i responsabili di attività di ricerca e di servizio (offi - cine meccaniche, etc.), in collaborazione con i soggetti competenti individuati dal Direttore di Struttura, attuino le disposizioni vigenti e ogni iniziativa volta a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire un sintetico strumento di riferimento e di consulta - zione al personale che è coinvolto direttamente nelle attività di gestione dei rifiuti operando nella salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Si propongono altresì come contributo informativo, di carattere generale, a tutto il personale dell'Ente in assolvimento degli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione e di informa - zione, disciplinati dai D.Lgs. 22/97 e 626/94.

Nota.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività con radiazioni ionizzanti, si rinvia al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230. Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radia zioni ionizzanti.

^{*}D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modifiche. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi") e successive modificazioni, che recepisce le direttive comunitarie in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio. La finalità della disciplina, ispirata ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, è quella di ridurre la produzione di rifiuti e di incentivarne il recupero e il riciclaggio, garantendo un elevato grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

In questo contesto, particolare importanza riveste il principio che vieta di abbandonare e depositare incontrollatamente rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, oltre che di immettere rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. Si tratta di un divieto importante che sta alla base di tutta la normativa ambientale in tema di rifiuti: è proprio in virtù del fatto che non è consentito abbandonare i rifiuti, o depositarli in maniera incontrollata, che essi dovranno essere avviati, dai produttori o detentori dei rifiuti stessi, alle procedure di recupero o di smaltimento stabilite dal D.Lgs. 22/97.

In sostanza, si disciplinano le modalità di smaltimento dei rifiuti in modo tale da favorirne il recupero per ottenere materia prima e, al fine di incentivare il mercato dei rifiuti, l'utilizzo degli stessi come combustibile o altra fonte di energia.

La nuova disciplina prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico dei produttori e detentori di rifiuti, che vanno dal divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (v. appendice, art. 9), all'obbligo di tenuta di un Formulario di identificazione per il trasporto e di un Registro di Carico e Scarico, oltre alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Viene inoltre previsto un sistema di consorzi di materiali per il recupero di particolari tipologie di rifiuti (rifiuti di beni in polietilene, batterie esauste, oli usati).

1. CLASSIFICAZIONE E CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Con l'art. 6, comma 1, lettera a), del "Decreto Ronchi" è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di rifiuto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva 91/156/CEE del Consiglio Europeo. Secondo tale definizione per "rifiuto" deve intendersi "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

Ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 22/97, i rifiuti sono classificati (v. appendice, art. 7, co 1): secondo l'origine in

- 1 rifiuti urbani
- 2 rifiuti speciali

secondo le caratteristiche di pericolosità in

- 1 rifiuti pericolosi
- 2 rifiuti non pericolosi

come riportato nelle seguenti tabelle.

RIFIUTI URBANI


- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, co 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997
- Rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati.

Si ricorda che la tipologia dei rifiuti assimilati agli urbani viene stabilita da deliberazioni comunali, cui si deve far riferimento per l'elenco relativo.

RIFIUTI SPECIALI

- Rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
- Rifiuti da lavorazioni industriali
- Rifiuti da lavorazioni artigianali
- Rifiuti da attività commerciali
- Rifiuti da attività di servizio
- Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

Per classificare i rifiuti è stato costituito un unico catalogo europeo dei rifiuti (CER) secondo la decisione CEE/CEEA/CECA n° 532 - Decisione della Commissione del 3/05/2000 (che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi). Il CER, che identifica il rifiuto, è composto da sei numeri che forniscono le informazioni descritte nel seguente schema.



A titolo di esempio, di seguito, si riporta la procedura di composizione del codice CER (allegati della decisione europea 532/2000 e successive modifiche ed integrazioni):

- os rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- **08 03** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Rifiuti pericolosi

All'interno del catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla Decisione CEE/CEEA/CECA n° 532 della Commissione del 3/05/2000 e successive modifiche ed integrazioni, **i rifiuti pericolosi sono individuati con un asterisco**.

In particolare, se il rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o

generico a sostanze pericolose, esso è classificato pericoloso solo se le stesse raggiungono determinate concentrazioni. In tal caso è necessario far effettuare ad un laboratorio accreditato un'analisi di classificazione del rifiuto, sulla base dei criteri stabiliti dalla Decisione Europea 532/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le seguenti caratteristiche di pericolosità:

COD	Classificazione	Specifiche
H3-A	Facilmente inflammabile F	sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
<u>H3 - B</u>	Infiammabile	sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
<u>H4</u>	Irritante	sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione inflammatoria
<u>H5</u>	Nocivo Xn	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
<u>H6</u>	Tossico	sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
<u>H7</u>	Cancerogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la freguenza
<u>H8</u>	Corrosivo	sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H10	Teratogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentame la frequenza
<u>H11</u>	Mutageno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

i limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso sono:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%.

Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso:

COD	Classificazione	Specifiche
<u>H1</u>	Esplosivo	sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
<u>H2</u>	Comburente	sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
<u>H9</u>	Infettivo	sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
H12		Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
<u>H13</u>		Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
<u>H14</u>	Ecotossico	sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

A titolo di esempio si riporta il seguente caso:

1) dalla scheda di sicurezza dell'Acido peracetico, si rilevano le seguenti informazioni:

Classificazione di pericolosità:

C Corrosivo

O Comburente

N Pericoloso per l'ambiente

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:

R 7 Può provocare un incendio

R 10 Infiammabile

R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione

R 35 Provoca gravi ustioni

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici

Proprietà fisiche e chimiche

Punto di infiammabilità: 40 °C

Senza elencare tutte le sostanze presenti si può notare come già questo parametro rientri in uno dei 14 limiti previsti per classificare il rifiuto come pericoloso.

Voci Specchio

Si definisce voce specchio **il rifiuto** che viene indicato **nel CER, sia come pericoloso sia come non pericoloso,** in funzione del **riferimento al contenuto di sostanze pericolose**, come riportato nell'esempio seguente:

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Il codice 03 01 04 è una voce "specchio"

La pericolosità (dovuta nell'esempio sopra riportato alla presenza di piallacci contenenti sostanze pericolose) deve essere stabilita da un'apposita analisi chimica che rilevi le concentrazioni delle sostanze contenute al fine di classificare il rifiuto stesso.

2. RIFIUTI GENERATI DALLE ATTIVITA' DELL' INFN

Vengono di seguito descritti i principali rifiuti prodotti durante l'espletamento delle attività dell'INFN.

2.1 Rifiuti generati dalle attività lavorative

Nell'elenco che segue è indicato il codice CER dei rifiuti più comuni generati dalle attività lavorative dell'INFN.

06 01 06 *	altri acidi
06 03 16	ossidi metallici (allumina)
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui
	alla voce 06 05 02
06 13 02 *	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze peri-
	colose
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 08 02 *	altre emulsioni
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
	sostanze
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti),
	stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze perico-
	lose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 06 01 *	batterie al piombo
16 06 03 *	batterie contenenti mercurio
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 11 17 09 04	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli alla voce 17 09 01,17 09 02,17 09 03
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 03 04	fanghi di serbatoi settici
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura

Si fa presente che il precedente elenco dei codici CER è una selezione delle voci maggiormente usate presso le Strutture dell'Ente. In caso di necessità, l'elenco completo dei codici CER è consultabile su www.ac.infn.it/Sicurezza.

2.2 Rifiuti generati da dismissione dei beni inventariati

Vengono forniti di seguito i principali codici identificativi dei rifiuti prodotti dallo scarico di alcune categorie di beni di proprietà dell'INFN.

Computer, stampanti, apparecchiature elettroniche

- 20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
- 20 01 35 * Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 16 02 13 * Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

Mobilio

20 03 07 Rifiuti ingombranti

Apparati sperimentali e macchinari

17 04 09 * Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 05 Ferro e acciaio

2.3 Rifiuti assimilabili agli urbani

Alcuni rifiuti prodotti nei processi lavorativi dell'INFN possono essere assimilati ai rifiuti urbani (art. 18, comma 2, lettera d) D.Lgs. 22/97), ed in particolare:

- 1 imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 paglia e prodotti di paglia;
- 7 scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 feltri e tessuti non tessuti;
- 11 pelle e simil-pelle;
- 12 gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da altri materiali;
- **14** rifiuti ingombranti;
- 15 imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20 nastri abrasivi:
- 21 cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffé, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- **26** accessori per l'informatica.

3. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'espletamento delle attività dell'INFN può essere gestito dall'Università, per accordi scritti, o direttamente dall'INFN. Vengono di seguito illustrate le due procedure.

3.1 Rifiuti prodotti dalle Strutture INFN ospiti delle Università

Alcune strutture dell'INFN sono ospitate presso i Dipartimenti di Fisica delle Università. I rapporti tra i due Enti sono regolati da convenzioni e/o da accordi specifici che possono prevedere lo smaltimento dei rifiuti da parte dell'Università.

Nel caso sia l'Università ad occuparsi dello smaltimento, le procedure da seguire sono le seguenti.

a) Rifiuti provenienti dall'INFN assimilabili agli urbani

Nel caso di rifiuti prodotti dall'INFN e assimilabili agli urbani (attrezzature inventariate come mobili, calcolatori, stampanti, ecc...), tali rifiuti possono essere affidati da parte dell'Università alla struttura pubblica di raccolta che effettua tale servizio.

Qualora non sia possibile utilizzare il servizio pubblico, detti rifiuti potranno essere smaltiti, come speciali, tramite una ditta autorizzata.

b) Rifiuti provenienti dall'INFN non assimilabili agli urbani

Nel caso di rifiuti prodotti dall'INFN e non assimilabili agli urbani, è necessario seguire le seguenti procedure:

Accordo scritto per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Sezione INFN ed effettuato dalla Università.

- 1 Compilazione da parte della Sezione INFN dell'apposita scheda di consegna del rifiuto all'Università (v. appendice)
- 2 Acquisizione da parte della sezione INFN della copia del 1° e 4° foglio del formulario di smaltimento del rifiuto affidato all'Università

N.B.: Lo scarico dei beni dall'inventario dell'INFN, sia assimilabili che non assimilabili ai rifiuti urbani, che avviene consegnandoli all'Università, richiede il timbro di quest'ultima sulle relative note di scarico.

3.2 Rifiuti prodotti dalle Strutture e smaltiti dall'INFN

Lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani effettuato direttamente dall'INFN segue le procedure descritte al punto 3.1, lettera a).

Per quanto riguarda i rifiuti non assimilabili agli urbani, le procedure da seguire sono descritte di seguito.

Rifiuti Speciali

Lo smaltimento dei rifiuti speciali prevede le seguenti fasi:

- a) Etichettatura del rifiuto (codice CER e classe di pericolosità)
- **b)** Compilazione della scheda di consegna del rifiuto al Servizio predisposto per lo smaltimento
- c) Deposito Temporaneo
- d) Registro di Carico/Scarico
- e) Formulario di identificazione dei rifiuti
- **f)** Denuncia annuale dei rifiuti smaltiti (Modello Unico di Dichiarazione-MUD)

a) Etichettatura del rifiuto (v. appendice art. 6, punto 5)

L'etichettatura del rifiuto si effettua seguendo le procedure stabilite dai Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose), e 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi). Va inoltre aggiunta l'etichettatura R per i rifiuti pericolosi (etichetta 15 cm x 15 cm, lettera R alta 10 cm, larga 8 cm, segno largo 1,5 cm).

La tabella seguente fornisce i riferimenti sulle dimensioni delle etichette da apporre sull'imballaggio che contiene il rifiuto.

Tabella A - Dimensioni e caratteristiche delle etichette.

Capacità dell'imballaggio	Formato in millimetri (mm) se possibile
Inferiore a new a 2 little	almana F2 V 74
- Inferiore o pari a 3 litri	almeno 52 X 74
- Superiore a 3 litri e inferiore o pari a 50 litri	almeno 74 X 105
- Superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri	almeno 105 X 148
- Superiore a 500 litri	almeno 148 X 210

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno 1 cm².

L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

Le etichette dei suddetti formati sono destinate esclusivamente a contenere le informazioni richieste dal presente decreto ed, eventualmente, indicazioni complementari in materia di igiene e sicurezza.

b) Compilazione della scheda di consegna del rifiuto al Servizio predisposto per lo smaltimento

E' necessario compilare la scheda descrittiva del rifiuto e consegnarla al responsabile del servizio interno preposto allo smaltimento del rifiuto stesso. La scheda è acquisibile direttamente su www.ac.infn.it/Sicurezza.

c) Deposito Temporaneo

Il deposito temporaneo è il luogo dove vengono stoccati i rifiuti prima dello smaltimento. Non necessita di autorizzazione, ma devono essere rispettate le sotto elencate condizioni come previsto dall'art. 6, co 1, lettera m), del D.Lgs. 22/97 (v. appendice).

Deposito temporaneo nel luogo di produzione

N.B.: I rifiuti:


- non devono contenere policlorodibenzodiossine, furani e fenoli > 2,5 ppm; PCB e PCT > 25 ppm;
- devono essere depositati per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche;
- devono essere imballati nel rispetto del D.Lgs. 52/1997.

Gestione degli oli usati alla luce dei D.Lgs. 95/92 e 22/97

Per un corretto stoccaggio e smaltimento degli oli usati si consiglia di non superare mai i 500/ stoccati nel deposito temporaneo e, ove il caso, procedere a più smaltimenti. Nel caso di superamento dei limiti suddetti, il deposito dovrà essere istituito con le modalità previste dal D.M. 392/96. Se il limite è al di sotto di tale valore, la normativa prevede in ogni caso lo smaltimento ogni 2 mesi.

Divieto di miscelazione dei rifiuti

Il divieto di miscelazione è applicabile ad ogni tipo di rifiuto ed è disciplinato dall'art. 9, e art. 51 co 5, D.Lgs. 22/97 (v. appendice).



d) Registro di Carico e Scarico

Con il D.M. 1.04.1998, n° 148, il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi modelli del Registro di Carico e Scarico che va vidimato dall'Ufficio del Registro.

Il fac-simile del Registro di Carico e Scarico è visibile in appendice.

Il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è obbligatorio per:

- rifiuti pericolosi;
- i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:
 - rifiuti da lavorazioni industriali;
 - fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dalla depurazione dei fumi.

Sul registro dovranno essere indicati:

- 1 classificazione del rifiuto CER, quantità e descrizione;
- 2 data del carico e scarico dei rifiuti e numero del formulario;
- **3 stato fisico** (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile e liquido);
- 4 classi di pericolosità: esplosivo, comburente, irritante, ecc. (solo per i rifiuti pericolosi);
- **5 codice di smaltimento** (D1 discarica, ecc.) oppure **codice di recupero** (R1 utilizzazione principale come combustibile, ecc.).

Le annotazioni per i produttori devono essere effettuate entro una settimana, sia per la produzione che per lo scarico del rifiuto.

I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il produttore di rifiuti, nel nostro caso l'INFN, deve tenere il Registro di Carico e Scarico presso la propria sede per almeno 5 anni.

Si ricorda che la registrazione dello smaltimento degli oli esausti viene effettuata sul Registro di Carico e Scarico dei rifiuti.

e) Formulario di identificazione dei rifiuti

Con il D.M. 145\1998 (art. 4, co 1) il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti che va vidimato dalla Camera di Commercio o tramite ufficio notarile, e va annotato sul registro Iva-acquisti della ditta.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di identificazione" per ogni tipologia di rifiuto ed ogni qualvolta si proceda allo smaltimento di un rifiuto che non sia classificato come urbano.

Il produttore di rifiuti, nel nostro caso l'INFN, deve tenere il formulario presso la propria sede per almeno 5 anni.

Il fac-simile del formulario è visibile in appendice.

La norma stabilisce che il formulario può essere emesso da uno dei seguenti soggetti:

- 1 Produttore
- 2 Detentore
- **3** Trasportatore

Si fa presente che la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto è obbligatoria per tutti i rifiuti tranne che per i rifiuti urbani trasportati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e per i rifiuti trasportati dal produttore in quantitativi < 30 kg/giorno o 30 l/giorno.

Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore, che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del Decreto Ronchi (vedi www.ac.infn.it/Sicurezza), e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- **d)** esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del Decreto Ronchi (vedi www.ac.infn.it/Sicurezza).

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15, contro fi mato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.

Per ottemperare alle disposizioni vigenti il formulario deve essere redatto in quattro copie, di cui:

- 1 la prima copia (che resta al produttore del rifiuto) dovrà essere registrata da parte del produttore nel Registro di Carico e Scarico dei rifiuti apponendovi il numero progressivo dell'operazione entro una settimana dall'avvenuto smaltimento.
- 2 la seconda copia (che resta al destinatario del rifiuto) dovrà essere registrata da parte del destinatario nel proprio Registro di Carico e Scarico dei rifiuti apponendovi il numero progressivo dell'operazione entro 24 h dall'avvenuta presa in carico del rifiuto.
- **3 la terza copia** (che resta al trasportatore del rifiuto) dovrà essere registrata da parte del trasportatore nel proprio Registro di Carico e Scarico dei rifiuti apponendovi il numero progressivo dell'operazione entro una settimana dall'avvenuto trasporto.

4 la quarta copia, timbrata e vidimata dalla ditta smaltitrice, deve tornare al produttore del rifiuto entro tre mesi dallo smaltimento. Si ricorda che, in caso di mancato ricevimento di questa quarta copia, il produttore del rifiuto deve darne immediata comunicazione alla Provincia di competenza.

E' importante ricordare che, in caso di controllo da parte degli organi competenti, il produttore del rifiuto è tenuto ad esibire il Registro di Carico e Scarico e la prima e la quarta copia del formulario.

f) Denuncia annuale dei rifiuti smaltiti (Modello Unico di Dichiarazione - MUD)

I soggetti sottoelencati sono obbligati alla denuncia annuale dei rifiuti smaltiti utilizzando il modello "MUD" che deve essere trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Camera di Commercio della propria città.

Le ditte che hanno l'obbligo di tenuta dei registri e, conseguentemente, quello di denunciare i quantitativi prodotti sono:

- le imprese industriali;
- le imprese artigiane con più di 3 dipendenti;
- le imprese che producono rifiuti pericolosi;
- le imprese che producono fanghi provenienti dalla depurazione delle acque o dei fumi.


La denuncia annuale dei rifiuti è obbligatoria per:


- rifiuti pericolosi,
- i sequenti rifiuti speciali non pericolosi:
 - rifiuti da lavorazioni industriali.
 - fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dalla depurazione dei fumi qualora non conferiti al servizio pubblico di raccolta.

Inoltre, con l'introduzione della sezione imballaggi, l'obbligo è esteso a:

- 1 produttori d'imballaggi vuoti;
- 2 autoproduttori d'imballaggi;
- 3 importatori d'imballaggi pieni;
- 4 importatori d'imballaggi vuoti;
- 5 esportatori d'imballaggi pieni;
- 6 esportatori d'imballaggi vuoti;
- 7 riutilizzatori d'imballaggi.

N.B.: Tutte le Strutture dell'INFN che detengono il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti devono provve - dere alla denuncia annuale dei rifiuti smaltiti utilizzando il MUD.





4. CONCLUSIONI

Con lo sviluppo della società ed il diffondersi dei beni di consumo, il corretto smaltimento dei rifiuti è divenuto condizione essenziale per la salvaguardia dell'ambiente.

È inoltre ormai da tutti acquisito che il rifiuto è quasi sempre una materia prima che può essere riciclata e nuovamente immessa nel ciclo produttivo. "Smaltire", quindi, prima di tutto deve significare "riciclare" e, qualora tale azione non fosse possibile, lo smaltimento, specialmente per i rifiuti pericolosi, deve avvenire in ogni caso nel pieno rispetto della legislazione ambientale.

Questo documento intende fornire al personale dell'INFN, ed in particolare ai soggetti preposti, uno strumento di facile lettura per l'applicazione della legislazione vigente in materia. L'obiettivo è conseguire una corretta gestione del "bene rifiuto" prodotto nelle attività dell'Ente.

APPENDICE

GLOSSARIO

Bonifica

Ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

Deposito temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta e secondo certe modalità, nel luogo in cui sono prodotti.

Detentore

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

Luogo di produzione dei rifiuti

Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Produttore

La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Raccolta

L'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata

La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

Recupero

Le operazioni -previste nell'allegato C del Decreto 22/97- volte al recupero dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Registro di Carico e Scarico

Documento, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui i soggetti individuati devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti secondo i termini stabiliti dall'art. 12 del Decreto 22/97.

Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Smaltimento

Le operazioni -previste nell'allegato B del Decreto 22/97- che costituiscono la fase residuale della gestione dei rifiuti ed attuate con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento.

Stoccaggio

Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C.

Estratti Normativa

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997).

Successive modifiche apportate da: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; Legge 9 dicembre 1998, Legge 24/4/1998 n.128, Legge 21/11/2000 n.342, D.l.16/07/2001 n.286, n. 426; Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Legge 23 marzo 2001, n. 93; Legge 28 dicembre 2001, n. 448; Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in Legge con modificazioni Legge 27 febbraio 2002, n. 16; Decreto Legge 7 marzo 2002, n. 22; Legge 1° marzo 2002, n. 39; Legge 31 luglio 2002, n. 179; Legge 3 febbraio 2003, n. 14; D.Lgs. 13/01/03 n.36; D.Lgs. 21/06/03 n. 182; D.Lgs. 24/06/03 n.209; DPR 15/07/03 n.254; Legge 15/12/04, n. 308.

Art. 4 (Recupero dei rifiuti)

- Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- a) Il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) L'adozione di misure economiche e le determinazioni di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi:
- d) L'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
- Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
- Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero, le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informa-

zioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

Art. 5 (Smaltimento dei rifiuti)

- Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
- I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
- 3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
- 4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con

- apposite norme tecniche.
- 5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
- 6. (Comma abrogato) 6-bis. (Comma abrogato)

Art. 6 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura:
- e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- g) Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B:
- h) Recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
- Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
- m) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - 2. I rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - 3. I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - 4. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose

- in essi contenute;
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
- 6 Numero soppresso;
- n) Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- o) Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti:
- p) Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- q) Composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- qbis) Materia prima secondaria per attività siderurgihe e metallurgihe, rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondente a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO od altre specifiche nazionali e internazionali, nonchè i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
- qter) Organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei

rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto all'articolo 30, nonchè nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Art. 7 (Classificazione)

- Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2. Sono rifiuti urbani:
- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione:
- I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade:
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- 3. Sono rifiuti speciali:
- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)

- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti:
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.
- Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I.

Art. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

- 1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
- 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori)

 Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B

- al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
- 2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
- a) Autosmaltimento dei rifiuti;
- b) Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) Esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto.
- 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- a) In caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.
- 3bis) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Art. 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

- Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti [...] in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
- a) Con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) Con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

Omissis

 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.
 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, [...] è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

- Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
- 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'ammini-

- stratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
- 3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.

TABELLE RIASSUNTIVE

Etichettatura, rischi e precauzioni

L'etichetta riportata sui prodotti tiene conto di tutti i pericoli potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati.

SIGNIFICATO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	PRECAUZIONI DA OSSERVARE
Facilmente infiammabile (F) Estremamente infiammabile (F+)		Incendio	Conservare i prodotti in un locale ben ventilato. Non utilizzarli mai vicino ad una fonte di calore, ad una superficie calda, in prossimità di scintille o di fiamma non protetta. Non fumare!
Tossico (T) Molto tossico (T+) Nocivo (Xn)	***	Le sostanze e i preparati tossici e nocivi comportano un rischio per la salute anche in piccole quantità. Tali prodotti penetrano nell'organismo per inalazione, ingestione o attraverso la pelle. Quando la gravità dell'effetto sulla salute si manifesta con piccole quantità il prodotto è segnalato dal simbolo tossico.	Per evitare qualsiasi contatto con la pelle, utilizzare i mezzi di protezione: guanti, schermo, tuta, ecc. Osservare le norme igieniche: lavarsi le mani, non mangiare o fumare durante il lavoro.
Irritante (Xi)	XI XI	Il contatto ripetuto con prodotti irritanti provoca reazioni d'infiammazione della pelle e delle mucose	Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi. L'igiene è fondamentale: dopo l'uso lavarsi perfettamente la faccia e le mani. Come intervento di emergenza, è efficace la risciacquatura abbondante per 10 minuti. I prodotti corrosivi sotto forma di aerosol sono particolarmente pericolosi!

Corresivo (C)	c	Le sostanze corrosive danneggiano gravemente i tessuti viventi e attaccano anche altre sostanze. La reazione può verificarsi in presenza di acqua o di umidità.	Conservare i prodotti nell'imballaggio originale (recipienti perfettamente chiusi: tappo di sicurezza). Curame la disposizione, non depositarli mai sui davanzali di finestre ecc. (rischio di caduta!). Proteggere gli occhi, la pelle, ecc. contro gli schizzi: fare attenzione quando si travasa o si versa il prodotto.
Esplosivo (E)		L'esplosione è una combustione estremamente rapida, dipende dalle caratteristiche del prodotto, dalla temperatura (fonte di calore), dal contatto con altri prodotti (reazione), dagli urti, da attriti, ecc.	Evitare il surriscaldamento, gli urti: proteggere contro i raggi solari. Non conservarlo mai vicino a fonti di calore, lampade, radiatori. Divieto assoluto di fumare!
Comburente (C)	° 👌	Per la combustione è necessaria la presenza di una sostanza combustibile, dell'ossigeno e di una fonte d'innesco; la combustione è notevolmente accelerata in presenza di un prodotto comburente (sostanza ricca di ossigeno).	Non indossare indumenti di nylon e tenere sempre a portata di mano un estintore durante il periodo di utilizzazione di prodotti infiammabili. Conservare i prodotti infiammabili (simbolo F) lontano dai comburenti (O).
Pericoloso per l'ambiente (N)	*	Sostanze molto tossiche per gli organismi presenti nelle acque, tossiche per la fauna, pericolose per lo strato di ozono.	Eliminare il prodotto o i residui analogamente ai rifiuti pericolosi. Evitare la contaminazione dell'ambiente con un immagazzinamento adeguato.

SISTEMA SANZIONA	TORIO RELATIVO AL REGIS	STRO CARICO/SCARICO
VIOLAZIONE O REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Omessa o incompleta tenuta del Registro di Carico e Scarico.	Art. 52, comma 2, Dlgs 22/97.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,28 euro a 15.493,70 (sanzione amministrativa pecuniaria) da 15.493,70 a 92.962,23 euro + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal responsabile dell'infrazione e dall'amministratore in caso di rifiuti pericolosi) (1) (2) (3).

- (1) In caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma i dati consentono di ricostruire le informazioni dovute: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 1.549,37 euro.
 - La stessa pena si applica: nel caso in cui le indicazioni riportate nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.
- (2) Nel caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di carico e scarico o dei formulari.
- (3) Le sanzioni sono ridotte a 1.032,91 a 6.197,48 euro per i rifiuti non pericolosi e a 2.065,82 a 12.394,96 euro per i rifiuti pericolosi nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Ai predetti fini l'anno considerato è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.


SISTEMA SAN	ZIONATORIO RELATIVO A	L FORMULARIO
VIOLAZIONE O REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Mancanza del formula- rio nell'effettuazione del trasporto effettua- to da Enti o imprese.	Art. 52, comma 3, Dlgs 22/97; art. 483 C.p.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 a 9.296,22 euro (si aggiunge l'arresto fino a 2 anni in caso di rifiuti pericolosi).
Formulario recante dati incompleti o inesatti.	Art. 52, comma 3, Dlgs 22/97; art. 483 C.p.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 a 9.296,22 euro (si aggiunge l'arresto fino a 2 anni in caso di rifiuti pericolosi). (1)
Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti.	Art. 52, comma 3, Dlgs 22/97; art. 483 C.p.	Arresto fino a 2 anni.
Utilizzo di un falso cer- tificato di analisi dei rifiuti durante il tra- sporto effettuato da Enti o imprese	Art. 52, comma 3, Dlgs 22/97; art. 483 C.p.	Arresto fino a 2 anni.

(1) In caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma i dati consentono di ricostruire le informazioni dovute: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 1.549,37 euro.

La stessa pena si applica:


- Nel caso in cui le indicazioni riportate nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge;
- Nel caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei Registri di Carico e Scarico o dei formulari.


SISTEMA S	ANZIONATORIO RELATIV	O AL MUD
VIOLAZIONE O REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
OmissionePresentazione incompleta o inesatta	Art. 52, comma 1, Dlgs 22/97	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,28 a 15.493,70 euro
 Presentazione entro i 60 giorni successivi alla scadenza 	Art. 52, comma 1, Dlgs 22/97	Sanzione amministrativa pecuniaria da 25,82 a 154,93 euro
 Per indicazioni incom- plete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informa- zioni dovute 	Art. 52, comma 4, Dlgs 22/97	Sanzione amministrativa pecuniaria da 285,22 a 1549,37 euro



- Sanzione amministrativa accessoria: sospensione del responsabile dell'infrazione e dell'amministratore da 1 mese a 1 anno.
- (2) Per incompletezza o inesattezza formali che consentano la ricostruzione di tutte le informazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 258, 23 euro a 1.549,37 euro.
- (3) Formulario recante dati inesatti: sanzione amministrativa 1.549,37 a 9.296,22 euro (si aggiunge l'arresto fino 2 anni), predisposizione ed utilizzo di certificato di analisi falso o scaduto: arresto fino a 2 anni.

Rifiuti speciali non pericolosi





Allegato A

Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo	na del modulo continuo	
Ditta		
Residenza o domicilio comune	via	ď
Codice fiscale		
Ubicazione dell'esercizio	via	ď
Formulario dal nº	al n°	



Allegato B

Formulario di identificazione rifluto (i	D. Lgs. n. 22 del 05/02/97 art. 15)	Serie e Numero: Numero registro	del
(I) Produttore/Detentore:			
unità locale:			
C. fise:	N. Aut/Albec	del	
(2) Destinatario:			
Luogo di destinazione			
C. fise:	N. Aut/Albe:	del	
(3) Trasportatore del rifluto:			
C. fise:	N. Aut/Albe:	del	
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodot Annotazioni:	ti nel proprio stabilimento () di		
(4) Caratteristiche del riflute:	Descrizione:		
	Codice Europeo:/_		
	Stato fisico:		_ [1] [2] [3] [4]
	Caratteristiche di pericol	0;	
	N. Colli/contenitori:		
(5) Rifluto destinato a:		[recuj	pero/smaltimento]
Caratteristiche chimico-fisiche			
(6) Quantità: (-) kg o litri (-) Peso da verifi	carsi a destino	(P. Lordo:	Tara:)
(7) Percorso (se diverso dal più breve)			
(8) Trasporte sottoposto a normativa /	ADR/RID: (SI) (NO	0)	
(9) Firme FIRMA DEL PRODUTTO FIRMA DEL TRASPORT			
(10) Cognome e nome conducente:	Targa auto Targa rim		
Data/ora inizio trasporto	del//	OTCHIO:	
(11) - Riservato al destinatario - Si dichiara che il carico è stato:	(-) accettato per intero (-) accettato per la seguente qua (-) respinto per le seguenti motiv		
Data	FIRMA DEL DESTINATARIO		



Allegato C

Descrizione tecnica

I. Sul firontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonche il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.

III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:

A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti;

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO.
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.
- B) Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
- · CODICE FISCALE
- INDIRIZZO DELL'UNITÀ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33. DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97. N. 22.
- C) Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- · CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- · INDIRIZZO DELL'IMPRESA
- · NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni

V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:

- A) alla casella (4), caratteristiche del rifluto, i seguenti dati relativi ai rifluti trasportati:
- · CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4.
 Liquido.
- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO DI INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLE-GATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).
- B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero e di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.
- C) alla casella (6) la quantità di rifruti trasportati espressa in Kg o in litri (in partenza o da verificare a destino)
- D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve)
- E) alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID
- VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:
- A) nella cusella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.
- B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.
- VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei riffuti dovrà indicare se il carico di riffuti è stato accettato o respirato e, nel primo caso, la quantità di riffuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

Allegato A

A-1 Frontespizio del registro d	i carico e scarico		
1. Ditta			
Residenza o domicilio comune		via	n.
Codice fiscale			
Ubicazione dell'esercizio		via	n.
2. Attività svolta			
Produzione		11	
Recupero		cod.	
Smaltimento		_ cod.	
Trasporto			
Intermediazione e commercio con	detenzione	ū	
3. Tipo di attività			
4. Registrazione nº	del	e nº	del
Caratteristiche del rifiuto: A) STATO FISICO 1. Solido pulverulento 2. Solido non pulverulento 3. Fangoso palabile			
4. Liquido			
B) EVENTUALI CLASSI DI PER	COLOSITÀ		
H1 Esplosivi			
H2 Comburente			
H3-A Facilmente infiammabili (in	cluso estremamente	infiammabile)	
H3-B Infiammabile			
H4 Irritante			
H5 Nocivo			
H6 Tossico (incluso molto tossi	ico)		
H7 Cancerogeno H8 Corrosivo			
H9 Infetto			
H10 Teratogeno			
H11 Mutageno			
H12 A contatto con l'acqua liber	a gas tossici o molto	tossici	
H13 Sorgente di sostanze pericol		Sec. and and	
H14 Ecotossico			

4.7

Annotazioni		
Laogo di produzione e attività di Annatazioni provenienza del riffuto:	Intermediario/Commerciante Denominazione	
Quantità kg Litri	Metri cubi	
Caratteristiche dei riffuto a) CER. b) Descrizione c) Suto fisico	d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.	
Scarico del	Formulario n. del	

Allegato B

B-1 F	rontespizio del registro di carico e s	scarico intermediari e commercianti n	on detentori
1. Ditta			
Residen	za o domicilio		
	comune	via	n.
Codice t	iscale		
Uhicazia	one dell'esercizio		
Colcazi	comune	via	n.
• •			
	eristiche del rifiuto:		
	TO FISICO		
	lido pulverulento		
	lido non pulverulento		
	ngoso palabile		
	quido	m i	
-,	NTUALI CLASSI DI PERICOLOSI	IA	
H1 H2	Esplosivi Comburente		
	A Facilmente infiammabili (incluso e	stremamente inframmabile)	
	3 Infiammabile		
H4 H5	Irritante		
H6	Nocivo		
H7	Tossico (incluso molto tossico)		
H8	Cancerogeno Corrosivo		
H9	Infetto		
	Teratogeno		
HII		aciai a malta tacciai	
	A contatto con l'acqua libera gas to	SSICI O MORO (OSSICI	
	Sorgente di sostanze pericolose		
H14	Ecotossico		

Destinatario	Denominazione/Ragione sociale		C.F. Indirizzo		Eventuali annotazioni	
Produttore/Detentore	Denominazione/Ragione sociale		C.F. Indirizzo		Trasportatore Denominazione/Ragione sociale	C.F.; Indirizzo
Codice CER del rifluto	Codice e Caratteristiche del rifluto	a) CER b) Descrizione	c) Stato fisico	d) Classi di pericolosità	e) Riffuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.	Quantitia Kg Litri
Data movimento	Movimento	del	Formulario n,	del	Annotazioni	

Allegato C

C-1

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "A" PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/ INTER-MEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFET-TUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".

IL SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e SCARICO devono essere riportati, in corrispondenza delle diverse

voci, i seguenti dati:

- a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
- b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;
- c) alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
- d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione;
 e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico e dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

- a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
 b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
- · IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO DINDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C"
 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
- c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in kg o in litri e in metri cubi).
- d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
- · DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- · CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- SEDE DELL'IMPRESA
- · NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI
- e) Nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni.

C-2

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "B" INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

I. LE SOCIETÀ COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e SCARICO devono essere riportati:

a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuti cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico e dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

- a) Nella prima sezione devono essere indicate le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FOR-MULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
- b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:
- · IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- · LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E
 "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
- LA QUANTITÀ DI RIFIUTI (in Kg. o in litri)
- c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE.
- d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero e di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

FAC-SIMILE SCHEDA CONSEGNA RIFIUTO

DIVISION	SIONE SERVIZIO		REPARTO	
PROGETI	TO SPECIALE O E	SPERIMENTO		
CODICE (CER		DESCRIZ	ZIONE DEL RIFIUTO
	Г		Г	
CONTENITORI		COMPOSIZIONE		
Numero Volume (litri) o quantità		o quantità (kg)	(indica	re il contenuto)

Codice	Cla	Classe di pericolosità														
CER	Н1	H2	H3- A	нэ- В	H4	Н5	H6	H7	HS	Н9	H10	HII	H12	H13	H14	

Data	Firma del PRODUTTORE DEL RIFIUTO	

ELENCO ALLEGATI al D.Lgs. 22/97

Allegato A

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a)

Categorie di rifiuti

L'allegato è stato sostituito dagli allegati della decisione europea 532/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Allegato B

(previsto dall'articolo 6, comma 1,lettera g) Operazioni di smaltimento

Allegato C

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero

Allegato D

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'Articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della commissione 2000/532/CEE

Allegato E

(previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Allegato F

(previsto dall'articolo 43, comma 3)

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi

Allegato G

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti

Allegato H

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Allegato I

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti